Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ancona
60131 Ancona - Via Umani, 1/A
Tel. 071.286081 r.a. - Fax 071.2868045 / 6
www.an.cna.it - e-mail: info@an.cna.it

CNA Tecno Quality srl
sede legale: Via umani 1/a - 60131 ANCONA (An)
sede amm.va: V.le Don Minzoni 5/c - 60035 JESI (An)
tel. 0731.239480 fax 0731.239495
tecnoquality@an.cna.it - www.cnatq.it

R.E.A.Ancona n°152804
Reg. Imp. N° 23457
Cod.Fisc. e Part. IVA 01577860420
Cap.Soc. 26000,00

Ancona lì 8 marzo 2010

Oggetto: **divieto dell'uso di zuccheriere apribili**

Nei bar solo i dispenser
No alle zuccheriere apribili

Nei bar e nei ristoranti troveremo ancora, insieme alle bustine di zucchero i soliti dosatori, ma non le zuccheriere apribili.

Lo ha stabilito il ministero delle attività produttive, rispondendo, con la circolare sotto riportata, ai quesiti posti sull'applicazione dell'art. 2 del **Dlgs 20 febbraio 2004, n. 51**, recante "attuazione della direttiva 2001/111/Ce, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana", in vigore dal 29 febbraio 2004.
Questo stabilisce che "*lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati*".
Il ministero fa presente che, anche se la direttiva non lo contempla, non significa che non si potesse cogliere l'occasione per risolvere aspetti connessi con la tutela del consumatore.
Inoltre la nota afferma che il preconfezionamento dello zucchero è obbligatorio anche quando non venga effettuata una "vendita" proprio per motivi di salute pubblica. Ciò non toglie che possono essere impiegate "zuccheriere dosatrice".

Il testo della circolare:

Risoluzione del ministero delle attività produttive del 28/5/2004 avente per oggetto il decreto legislativo 20/2/2004 n. 51 in materia di contenitori per lo zucchero.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera f), del decreto di cui all'oggetto.
Al riguardo si fa presente che è stato reso obbligatorio il preconfezionamento dello zucchero destinato ai consumatori, anche nei casi in cui non viene operata la vendita, per ragioni igieniche.
Il fatto che la disposizione non sia contenuta nella direttiva non significa che non si poteva approfittare dell'occasione per risolvere aspetti connessi con la tutela del consumatore.
In ogni caso si ritengono pretestuosi i diversi significati attribuiti allo zucchero cosiddetto somministrato.
La disposizione in parola ha solo vietato l'uso delle zuccheriere col coperchio apribile, mentre rispondono alla definizione di preimballaggio le zuccheriere dosatrici, in quanto sono contenitori chiusi.
La stessa disposizione non ha reso obbligatorio l'uso delle bustine. Il riferimento alle bustine è stato effettuato, infatti, solo allo scopo di determinarne la loro etichettatura, limitata alla sola denominazione di vendita.